



# COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

## Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

### ORDINANZA SINDACALE

N. 46 DEL 31/07/2020

**OGGETTO: Riapertura confini regionali e nazionali. Misure in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). "FASE 3" – Proroga**

#### *IL SINDACO*

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute, mai come in questo momento, diritto di rango primario nella Carta fondamentale dei diritti;

**CONSIDERATO** che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**PRESO ATTO** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO che** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'altissimo numero di contagiati su tutto il territorio nazionale hanno necessitato la chiusura dei confini regionali e di quelli nazionali sino alla data del 3 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che è comunque ancora necessario attuare quelle prescrizioni idonee ed efficaci per il contenimento del rischio di contagio, quali il distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di sicurezza individuale, oltre che tutte le misure utili a garantire l'igienicità degli esercizi commerciali e degli spazi pubblici ovvero aperti al pubblico;

**CONSIDERATO** che in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, si impone una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, ed a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

**DATO** che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una accorta, ragionevole, proporzionata ed esaustiva ponderazione e valutazione degli stessi;

**CONSIDERATO** che il livello di emergenza sanitaria regionale - oltre che nazionale - benché rassicurante richieda comunque prudenza;

**CONSIDERATO** altresì che Roccapiemonte è, ad oggi, Comune non interessato dal contagio, fregiandosi di essere - per questo - “Comune Covid-free”;

**RICHIAMATE** tutte le attività ed iniziative tenute per il contenimento dal rischio di contagio sul territorio comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli screening tampone effettuati a favore dei dipendenti delle strutture RSA, di riabilitazione e di riposo per anziani, ovvero per tutte le categorie a rischio di contaminazione, per i dipendenti comunali, per i medici di base ed i pediatri di libera scelta operanti su Roccapiemonte (e non solo), per i veterinari, per i farmacisti, per i commercianti che non hanno sospeso la loro attività durante la FASE 1 dell'emergenza sanitaria, per i volontari delle Associazioni del territorio impegnati a favore della cittadinanza (Protezione Civile, Croce Rossa, Gadit- Guardie Ambientali, Caritas, Ass.ne Dalle Zampe al Cuore, Associazione Cattolica, Parrocchi), etc.; le frequenti sanificazioni degli spazi pubblici, e non solo, quali la prima sanificazione offerta dall'Ente ai ristoranti, bar e pizzerie, al momento della riapertura durante la Fase 2;

**CONSIDERATO** che la riapertura dei confini regionali, secondo le indicazioni del Consiglio dei Ministri, a far data dal 3 giugno 2020, benchè evento auspicato di ripresa sociale, civile, dei rapporti e dell'economia non è stato comunque scevra da rischi e possibili criticità;

**RITENUTO** opportuno e doveroso continuare a mantenere la condizione di salubrità del territorio comunale attraverso l'applicazione di qualunque misura idonea alla salvaguardia del bene supremo della salute, diritto inalienabile ed imprescindibile per qualunque essere umano ed animale;

**RITENUTO** di dovere ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**VISTI** gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

**CONSIDERATO** altresì l'impegno economico del Comune di Roccapiemonte che, sin dall'inizio della crisi epidemiologica ha garantito (concorrendo con le successive donazioni private e con gli approvvigionamenti della Regione/Anci) ai propri cittadini, ed a più riprese, ai volontari dell'emergenza, ai commercianti, ai medici di base ed ai pediatri di libera scelta, la dotazione di mascherine chirurgiche e FFP2 (queste ultime, per i concittadini, su indicazione specifica di necessità);

**RITENUTO** di attuare, allo stato, misure di natura civica e di responsabilizzazione sociale non soltanto dei cittadini ma di tutti coloro i quali che, eccetto che per motivi di lavoro temporanei, dovessero fare rientro a Roccapiemonte (studenti e lavoratori fuori sede residenti o meno, parenti, familiari collocati per motivi vari al di fuori della Regione, etc.);

tutto ciò premesso e considerato emana la seguente

### **ORDINA**

- con decorrenza 31 luglio 2020 e fino al 30 agosto 2020, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, è fatto obbligo a tutti coloro i quali faranno rientro a Roccapiemonte da un'altra Regione di Italia diversa dalla Campania e dall'estero (salvo per coloro i quali vi accederanno per motivi di lavoro e quindi per un tempo limitato nell'arco della medesima giornata) e ferme restando le disposizioni normative sovraordinate per chi effettua rientri dall'estero, di segnalare la propria presenza sul territorio comunale al Centro operativo comunale per il tramite dei Volontari del Nucleo di Protezione Civile, compilando l'apposita modulistica che verrà fornita e/o contattando i volontari o la PL ai seguenti numeri 0812131278\_o a mezzo mail al seguente indirizzo: [segreteriaapl.roccapiemonte@asmepec.it](mailto:segreteriaapl.roccapiemonte@asmepec.it);
- gli interessati potranno, ordinatamente e senza creare assembramento, portarsi presso la sede del Nucleo di Protezione Civile di Roccapiemonte, entro due giorni dall'arrivo a Roccapiemonte, sito in Via\_Caracciolo fraz. San Potito, dal lunedì al sabato indicando, sotto la propria responsabilità, anche penale, quanto richiesto nell'allegata modulistica;
- l'auto dichiarazione di che trattasi non comporterà l'obbligo di quarantena, tranne i casi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti, per il dichiarante ma avrà il solo scopo di monitorare e censire la mobilità locale nel caso in cui fosse necessario ricostruire la catena di eventuali contagi che dovessero in ipotesi sfortunata registrarsi ad avvenuta riapertura dei confini regionali e nazionali.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente a:

- Prefettura di Salerno;
- Regione Campania-Unità di crisi regionale;
- Direzione Generale Asl Salerno;
- Distretto Asl n. 60;
- Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino;
- Comando P.L.

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comunediroccapiemonte.sa.it](http://www.comunediroccapiemonte.sa.it).

### **AVVISA**

che la presente ordinanza ha decorrenza dal 31 luglio 2020 e durata fino al 30 agosto 2020, e comunque fino a cessazione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia causa Covid-19.

- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a *euro 1.000* e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo *la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata* fino a un terzo

### **DEMANDA**

alle Autorità competenti di assumere ogni utile iniziativa per il rispetto della presente ordinanza.

### **INFORMA**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania Sezione Salerno entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (120) decorrenti dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
**f.to dott. Carmine PAGANO**